

**Allegato A) alla deliberazione di C.C. n.86 del 12/11/2010**  
**Il Segretario Comunale**  
**(F.to Dott.ssa Maria Pia Baroni)**



**COMUNE DI MELDOLA**  
**(PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA)**  
AREA FUNZIONALE ATTIVITA' SOCIALI, P.I., CULTURA E SPORT

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MELDOLA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "MONS. A. LEGA" PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DELLE SEZIONI ORDINARIE DELLA SCUOLA MATERNA E DELLA SEZIONE PRIMAVERA – A.S. 2010/2011 2011/2012 2012/2013**

**Premesso:**

- che presso la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Mons. A. Lega" sita in Meldola in Via G. Pascoli 23, sono attive e funzionanti n. 3 sezioni ordinarie della Scuola Materna, nonché n. 1 sezione Primavera, che accoglie bambini in età da 24 a 36 mesi;
- che la presenza della sopraccitata struttura oltre ad ampliare il quadro dei servizi per l'infanzia presenti sul territorio comunale, offre una ulteriore garanzia al soddisfacimento del diritto dei bambini in età prescolare, di godere di pari opportunità educative e formative, capaci di rispondere alle molteplici e differenziate esigenze delle famiglie di riferimento;

**Viste:**

- la L. 62/2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- la L.R. 26/2001 e s.m. "Diritto allo studio e apprendimento per tutta la vita";
- la L.R. 1/2000 "norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia";

**Considerato:**

- che le suddette Leggi favoriscono la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte formative presenti sul territorio, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie;
- che ai fini della promozione e della qualificazione del sistema formativo le leggi sopraccitate promuovono convenzioni tra gli Enti locali e le scuole dell'Infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative senza fini di lucro, indicando nel contempo all'art. 17 della L.R. 1/2000 i requisiti che tali strutture devono possedere, oltre a quelli previsti dalle legislazione vigente in materia, per partecipare a detti interventi di qualificazione;

Considerato altresì che con Determina Dirigenziale n. 67/2010 si è proceduto ad autorizzare al funzionamento la Sezione Primavera istituita presso la Scuola Paritaria "Mons. A. Lega", ai sensi della L.R. 1/2000

Tra

il Comune Di Meldola con sede in Piazza F. Orsini, 29 - Meldola (Fo). C.F. 80007150404, rappresentato dal Dott. Marco Ricci, nato a Meldola il 02/10/1961, in qualità di Dirigente Area Funzionale Attività sociali – P.I. – Cultura – Sport

e

la Scuola dell'Infanzia Autonoma Paritaria "Mons. A. Lega" con sede in Meldola – Via G. Pascoli 23, rappresentata dal Rev. Don Ruffillo Rivalta, in qualità di Legale Rappresentante della scuola stessa

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART 1 OGGETTO

Oggetto della presente convenzione sono:

- il servizio di scuola materna, articolato in tre distinte sezioni, istituito presso la Scuola Materna Paritaria Mons. A. Lega – Via G. Pascoli 23, Meldola (per bambini di età pari a prossima ai 36 mesi ed oltre)
- il servizio denominato Sezione Primavera, istituito presso la Scuola Materna Paritaria Mons. A. Lega – Via G. Pascoli 23 Meldola (per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi)

#### ART 2 IMPEGNI DELL'ENTE GESTORE

L'ente gestore della Scuola Materna Paritaria "Mons. A. Lega" si impegna ad accogliere tutti i bambini aventi i requisiti di età previsti dalla normativa di riferimento ed in relazione alla diverse tipologie di Servizio (Scuola Materna e Sezione Primavera), senza discriminazioni di sesso, razza, etnia, cultura e religione. L'accoglienza di minori portatori di handicap dovrà essere garantita, nel quadro delle intese e degli impegni congiunti, sul piano progettuale e finanziario, tra la Scuola, il Comune e l'Azienda USL, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 104/1992.

L'ente gestore si impegna inoltre, con specifico riferimento alla Sezione Primavera, ospitante bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, ad ottemperare a tutte le indicazioni di cui alla L.R. 1/2000 e successive Direttive Regionali in materia, per tutto quanto attiene la gestione del servizio stesso, il personale impiegato e i requisiti per l'accesso a finanziamenti pubblici.

#### ART 3 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

L'ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo che educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie medesime. In particolare, oltre all'Assemblea dei genitori dei bambini iscritti, è da prevedersi un Comitato di Gestione, rappresentativo della scuola stessa e degli operatori scolastici (insegnanti ed ausiliari)

#### ART 4 CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

L'ente gestore si impegna, nel rispetto del principio di equità di trattamento, ad individuare ed applicare quote differenziate, a carico degli utenti, di compartecipazione alle spese di gestione dei servizi, sulla base delle condizioni socio economiche delle famiglie di riferimento.

In particolare:

- per le sezioni della Scuola Materna, le quote così definite non dovranno essere comunque inferiori alla quota minima applicata nelle Scuole dell'Infanzia statali e comunali;
- per la Sezione Primavera, le quote di frequenza non dovranno essere inferiori a € 120,00 mensili e superiori a € 300,00 mensili.

#### ART 5 ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'ente gestore si impegna a realizzare gli orientamenti educativi di cui al D.M. 3 giugno 1991, mantenendo la propria autonomia pedagogico-didattica. Definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario

annuale e l'orario di funzionamento dei servizi. L'ente gestore si impegna al rispetto delle normative vigenti in materia di servizi per l'infanzia, in particolar modo per quanto riguarda il rapporto numerico insegnanti/bambini e il numero delle sezioni.

L'ente gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'ente locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.

#### ART 6 ADEGUATEZZA STRUTTURALE

L'ente gestore garantisce la presenza di locali idonei al funzionamento e alle attività didattiche, nel rispetto della normativa vigente, per quanto concerne la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico sanitarie. La vigilanza igienico sanitaria delle strutture verrà verificata dai competenti servizi dell'Azienda USL locale.

In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti, l'ente gestore dovrà attenersi ai requisiti minimi richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti

#### ART 7 PERSONALE

Il personale insegnante e addetto ai servizi generali, impiegato nei servizi oggetto della presente Convenzione, dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto, previsto dalla normativa vigente.

Al personale assunto e dipendente dovranno essere applicati i contratti nazionali di categoria

#### ART 8 ASSICURAZIONE

È fatto obbligo all'ente gestore di provvedere ad idonea copertura assicurativa del personale e dei bambini frequentanti i servizi oggetto della presente Convenzione.

#### ART 9 FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO

L'ente gestore assicura, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale, un monte ore annuale per la programmazione didattico educativa, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. A quest'ultimo deve essere destinato almeno il 50% del tetto massimo delle ore previste da contratto, per le attività non a diretto contatto con i bambini.

L'ente gestore si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale ed orizzontale con altri servizi (in particolare nidi d'infanzia, scuola elementare, altre scuole dell'infanzia), sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri enti (distretti scolastici, direzioni didattiche, coordinamenti pedagogici comunali) anche ai fini di una piena integrazione del contesto scolastico e formativo in cui i servizi, oggetto della presente convenzione, si trovano ad operare.

L'ente gestore si impegna altresì a partecipare ad eventuali tavoli di interscambio pubblico-privato in tema di aggiornamento pedagogico e/o su altre problematiche di tipo gestionale ed amministrativo che potranno emergere

#### ART 10 COORDINATORE PEDAGOGICO

Per realizzare il coordinamento tra i servizi educativi convenzionati e l'integrazione della struttura con altri enti ed agenzie educative del territorio, l'ente gestore si avvale di propria figura professionale dotata dei necessari titoli di studio (laurea specifica ad indirizzo socio pedagogico o socio psicologico) con funzioni di coordinamento pedagogico, figura a cui verrà garantita una formazione permanente al fine di potenziarne le capacità progettuali e di risposta alle diversificare e complesse esigenze dell'utenza di riferimento.

## ART 11 SERVIZI PER L'ACCESSO

L'ente gestore assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico sanitarie previste dalla legislazione vigente, nonché l'adozione delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda USL locale.

L'ente gestore si impegna inoltre a garantir, qualora si effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente in materia, nonché la vigilanza dei bambini sullo scuolabus mediante il ricorso di personale idoneo.

## ART 12 INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

L'ente gestore è tenuto:

1. a presentare alle famiglie e ai competenti uffici del Comune di Meldola, nell'ambito di una più ampia e generalizzata partecipazione degli utenti e dell'ente locale alle attività della struttura convenzionata, un prospetto informativo contenente notizie aggiornate sull'assetto economico e gestionale del servizi attivati;
2. a compilare e presentare al Comune di Meldola, all'inizio di ciascun anno scolastico, specifica scheda informativa annuale, su modello appositamente predisposto dai competenti uffici dell'ente locale;
3. a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazioni che si dovesse determinare in corso d'anno rispetto a quanto segnalato nella scheda informativa di cui al sopra richiamata punto 2
4. a presentare annualmente al Comune le presenze dei minori iscritti (distinti per sezione e tipologia di servizio) entro il 31 dicembre per il periodo settembre-dicembre, ed entro il 20 luglio per il periodo gennaio-giugno
5. a trasmettere a conclusione dell'anno scolastico al Comune di Meldola, una relazione tecnico contabile e una relazione didattico-pedagogica riferita all'annualità scolastica appena conclusa. In particolare dalla relazione tecnico contabile dovranno emergere le modalità di utilizzo e le finalità del finanziamento erogato dal Comune (l'ente gestore è altresì tenuto a conservare, a termini di legge, la relativa documentazione contabile e a metterla a disposizione degli Uffici Comunali per eventuali riscontri di verifica)

## ART 13 IMPEGNI DELL'ENTE LOCALE

Al fine di contenere i costi a carico degli utenti per la frequenza dei servizi di cui all'art. 1 del presente testo convenzionale, il Comune di Meldola si impegna a sostenere finanziariamente l'ente gestore, attraverso specifici contributi da prevedersi nel proprio bilancio per l'intera durata della convenzione, articolati in stanziamenti annuali e quote capitarie per ogni iscritto residente e frequentante, così come di seguito indicato:

*Scuola Materna*  
a.s. 2010/2011            € 700

*Sezione Primavera*  
a.s. 2010/2011            € 700

Con riferimento alle annualità scolastiche 2011/2012 - 2012/2013 l'ammontare delle quote capitarie e i relativi aumenti, richiesti dal soggetto gestore con nota prot. com. 13445/2010, verranno garantiti compatibilmente con le specifiche disponibilità di bilancio in capo all'Amministrazione Comunale; eventuali variazioni in tal senso verranno comunicate alla struttura convenzionata entro il mese di giugno dell'anno scolastico precedente quello di riferimento.

I contributi di cui sopra per singolo iscritto residente, verranno riconosciuti:

- per intero, a fronte di una documentata frequenza al servizio di che trattasi non inferiore a 5 mesi complessivi per anno scolastico

- in misura proporzionale, pari a 1/10 della quote previste per ogni mese di frequenza effettiva, in caso di frequenza complessive per anno scolastico inferiori a 5 mesi.

Potranno altresì essere destinati, previ specifici e separati accordi con l'ente locale, ulteriori contributi a sostegno di minori portatori di handicap, iscritti e regolarmente frequentanti le sezioni oggetto della presente convenzione.

Il Comune di Meldola si impegna inoltre a garantire, salvo specifica disponibilità ed espressa richiesta nei tempi opportuni da parte dell'ente gestore, l'utilizzo gratuito del servizio di trasporto scolastico pubblico, per un numero massimo di cinque uscite didattiche per anno scolastico, da realizzarsi nell'ambito del territorio comunale.

L'ente locale promuove inoltre, in sinergia con altri enti/istituzioni, progetti di qualificazione, continuità e raccordo interistituzionale e favorisce la partecipazione contigua di scuole pubbliche e private alla loro realizzazione.

#### ART 14 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo comunale, annualmente calcolato sulla base del numero dei bambini residenti, iscritti e regolarmente frequentanti, verrà liquidato in due tranches:

- una prima tranche, pari al 50% del contributo complessivo spettante, entro il 30 aprile di ciascun anno scolastico
- una seconda tranche, a saldo del contributo dovuto, al termine dell'anno scolastico, previa presentazione, da parte dell'ente gestore, della documentazione di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 12 del presente testo

Il Comune di Meldola sospenderà l'erogazione dei contributi qualora l'ente gestore si renda inadempiente nella produzione della documentazione di cui al soprarichiamato art. 12, ovvero perda i requisiti o non ottemperi alle disposizioni di cui alla L.R. 1/2000 e s.m.

Il Comune di Meldola si riserva la facoltà di condurre verifiche sui servizi oggetto della presente convenzione, per verificarne la rispondenza alle indicazioni contenute nel presente testo nonché, in particolare, alle prescrizioni di legge in materia di servizi per la prima infanzia.

#### ART 15 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA

L'ente locale istituisce, in accordo con l'ente gestore, una commissione paritetica per verificare l'applicazione della convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri ed informazioni sulla realtà locale delle scuole dell'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi avvalendosi in ciò di tecnici esperti così composti:

- Sindaco o suo delegato
- Dirigente del settore dell'ente locale o suo delegato
- un rappresentante della scuola dell'infanzia convenzionata
- il coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia convenzionata
- il coordinatore pedagogico dell'ente locale
- un rappresentante dei genitori della scuola dell'infanzia convenzionata
- un rappresentante FISM

La commissione ha i seguenti compiti:

- garantire uno scambio reciproco di informazioni, pareri, valutazioni sulla realtà e sulla vita delle scuole dell'infanzia del territorio comunale favorendo e sollecitando forma di collaborazione tra le diverse istituzioni pubbliche e private, per una più completa fruizione delle opportunità offerte dal territorio
- seguire e verificare l'applicazione della convenzione, sottoponendo anche su espressa richiesta eventuali relazioni in merito al Consiglio Comunale/Giunta Comunale e agli altri organi collegiali di cui all'art. 3
- verificare i dati della scheda informativa di cui al punto 2 art. 12
- studiare e attuare modalità di informazione nei riguardi delle famiglie sui contenuti della convenzione
- proporre iniziative di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia

La suddetta commissione si riunisce in genere due volte all'anno, all'inizio e al termine dell'anno scolastico di riferimento, ed ogni qualvolta si renda necessario su richiesta espressa delle parti

#### ART 16 DURATA

La convenzione ha durata triennale e precisamente per gli anni scolastici 2010/2011 2011/2012 /2012/2013

#### ART 17 REGIME CONTRATTUALE

Il presente atto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis della tabella DPR 642/72 trattandosi di convenzione con organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Meldola, li \_\_\_\_\_

COMUNE DI MELDOLA  
(Dott. Marci Ricci)

---

SCUOLA MATERNA "MONS. A. LEGA"  
(Rivalta Don Ruffillo)

---